

Sentenza : 23 gennaio 2018, n.29

Materia: tributi

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma della Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: art.6, commi 1 e 10 e art.6-ter del d.l. 22 ottobre 2016, n.193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2016 n. 225

Esito: infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Eleonora Bardazzi

Sintesi: La Regione Toscana impugna l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 nella parte in cui permette, con riferimento a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, di ottenere una definizione agevolata del debito consistente nella possibilità di estinguerlo senza corrispondere sanzioni e interessi moratori, senza distinguere tra tributi statali e tributi regionali.

Secondo la ricorrente la norma impugnata violerebbe la propria potestà legislativa, concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", di cui all'art. 117, terzo comma, nonché quella residuale in materia di tributi regionali, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La definizione agevolata come disciplinata dalla normativa in questione, infatti, sarebbe stata disposta anche per i tributi della Regione, rientranti tuttavia nella potestà legislativa regionale.

Lamenta inoltre la violazione dell'art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione con riferimento all'art. 6, comma 10, nella parte in cui non prevede che vengano esclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale dalla definizione agevolata di cui al comma 1, in quanto priverebbe le Regioni di un'entrata senza introdurre meccanismi di compensazione e violerebbe l'autonomia finanziaria regionale.

Infine, la Regione prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. n. 193/2016, come convertito dalla legge 225/2016, nella parte in cui riconosce agli enti che utilizzano l'ingiunzione fiscale di poter scegliere se aderire o meno alla definizione agevolata, senza offrire il medesimo vantaggio agli enti che fanno ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione coattiva. Tale previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma e con l'art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale dichiara infondate tutte le questioni proposte.

La dichiarazione di infondatezza deriva principalmente dal quadro normativo in cui il decreto si inserisce e dalle finalità che la legge impugnata intendeva perseguire.

La materia oggetto della pronuncia ed oggetto di impugnazione attiene alla riscossione dei tributi mediante ruoli: l'art. 6, comma 1, del d.l. n.193/2016 disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 agli agenti di riscossione e dispone che il pagamento da parte dei contribuenti sia limitato, in caso di adesione alla procedura, esclusivamente alle somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione, prevedendo l'esenzione dal pagamento di sanzioni, interessi moratori nonché somme aggiuntive dovute sui contributi o premi di natura previdenziale.

La Consulta chiarisce tuttavia che l'intento del legislatore è quello di riorganizzare la procedura esecutiva e non di incidere su tributi e relative sanzioni. Proprio il d.l. n.193/2016 ha sciolto, con decorrenza dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia, incaricando delle medesime funzioni

esercitate da tali società l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle predette società a titolo universale ed abilitato, in qualità di agente della riscossione, a svolgere la sua attività di riscossione con le procedure tramite ruolo.

La normativa impugnata risponde quindi all'esigenza di ottimizzare la riscossione, permettere l'effettività del gettito delle entrate e accrescere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, così da evitare un eccessivo arretrato a carico dell'ente subentrante ad Equitalia, potenzialmente capace di condizionare negativamente la riforma in materia tributaria nella sua fase attuativa.

Il carattere strutturale dell'intervento normativo ha imposto una disciplina centralizzata e omogenea per tutti gli enti interessati, comprese le Regioni.

Risulta pertanto privo di rilievo che le imposte regionali proprie siano state coinvolte in questa operazione, dettata da esigenze unitarie, dal momento che per realizzare la riforma secondo modalità diverse sarebbe stato necessario incrementare l'emissione dei ruoli e adeguarli ai diversi tipi di imposte, provocando in tal modo un appesantimento complessivo delle operazioni, conseguenza totalmente incompatibile con lo scopo perseguito dalla riforma.

Da ciò consegue, secondo la Corte, l'insussistenza della lesione di competenze regionali in materia di autonomia finanziaria, stante la presenza delle condizioni idonee a legittimare l'esercizio della potestà legislativa statale concorrente, ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione.

Il Giudice costituzionale dichiara infondate le lesioni dedotte con riferimento agli articoli 117 e 119 sopra citati: la Regione non può infatti ritenersi lesa nella propria autonomia finanziaria nemmeno sul piano sostanziale. Secondo la Corte parte ricorrente non ha fornito a supporto di tale censura prova sufficiente delle eventuali diminuzioni di gettito che deriverebbero dall'applicazione della norma impugnata, né che le stesse sarebbero tali da pregiudicare la funzionalità dei tributi regionali.

La Regione aveva sollevato poi anche un'ulteriore questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Costituzione, poiché l'art. 6 ter del d.l. n.193/2016 consente agli enti che fanno ricorso all'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva la possibilità di non aderire alla definizione agevolata, mentre la medesima opportunità non è concessa alle Regioni e agli altri enti che usano il ruolo esattoriale tramite l'agente della riscossione.

Anche questa questione viene dichiarata infondata: la riforma è limitata all'emissione di ruoli e non riguarda la disciplina del sistema di ingiunzione, gestito dagli enti impositori e disciplinato da una differente normativa. La diversa disciplina prevista per le due modalità di riscossione, però, non comporta alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, né per disparità di trattamento né sotto il profilo della ragionevolezza.

È corretta pertanto la scelta del legislatore, il quale ha rimesso agli enti stessi la scelta di estendere o meno la definizione agevolata, fermo restando il rispetto del riparto di competenze ordinario.